

Dalla Segreteria Nazionale

VFP1 e VFP4: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il Segretario Generale Tiani è intervenuto, con una articolata nota, presso i competenti Uffici del Dipartimento della P.S. su di una delicata quanto particolare problematica, relativa al personale immesso nei ruoli della Polizia di Stato e proveniente dall'Esercito Italiano, in particolare personale VFP1 e VFP4, e sull'iscrizione di detto personale alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali".



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*

Prot. N. 209/SG/15

Roma, 1 ottobre 2015

Oggetto: Accesso alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" istituita presso l'INPDAP (Legge n. 662 del 23/12/1996). Personale della Polizia di Stato proveniente dai ruoli dell'Esercito Italiano.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr. Tommaso Ricciardi

ROMA

L'immissione nei ruoli della Polizia di Stato del personale proveniente dall'Esercito Italiano, in particolare personale VFP1 e VFP4, pone l'attenzione sull'iscrizione di detto personale alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali".

Con particolare riguardo alla data dalla quale è possibile usufruire delle prestazioni creditizie e sociali, che per quanto dettato dal D.P.R. n. 180 del 1950, tale periodo decorre trascorsi quattro anni dalla data di immissione nei ruoli della Polizia di Stato.

Nel richiamare di seguito le fonti dalle quali si desumono i criteri e le modalità di accesso, va sottolineato che quelle norme non potevano di certo prevedere l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della Polizia di Stato di personale proveniente dall'Esercito Italiano inquadrato nella categoria dei militari di truppa in servizio temporaneo, e per questo, escluso dall'accesso alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Va però evidenziato che al dipendente militare che transita nei ruoli della Polizia di Stato, viene automaticamente riconosciuta la contribuzione ai fini pensionistici e altresì viene riconosciuta la possibilità, ai fini della buonuscita, di valorizzare a titolo oneroso il periodo precedente prestato presso l'Esercito.

Pertanto, il predetto personale pur avendo già trascorso un congruo periodo presso le due Amministrazioni dello Stato, si vede negata la possibilità di poter usufruire delle prestazioni creditizie e sociali, se non dopo aver trascorso quattro anni nella Polizia di Stato.

Per quanto sopra esposto, il S.I.A.P. chiede ai competenti Uffici del Dipartimento della P.S. di concerto con l'INPS (gestione ex INPDAP) di attivare le procedure, affinché sia riconosciuta ai dipendenti oggetto della presente, la possibilità di poter effettuare la *contribuzione volontaria dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile*, per il periodo equivalente al servizio prestato per i fini pensionistici, al fine di azzerare o comunque contrarre al minimo il periodo necessario per la fruizione delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'oggetto.

Si richiamano di seguito le succitate fonti:

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, all'art. 13 indica quali sono i requisiti necessari per l'ammissione a contrarre prestiti con INPS, e all'art. 7 indica la riduzione del servizio effettivo minimo per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra del 1915-1918 e della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione nonché per coloro che hanno ottenuto la qualifica di partigiano, nonché per gli invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Art. 13. (personale assunto con contratto a tempo determinato).

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 7. (periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione).

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido al fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

L'INPS con la circolare nr. 96 datata 08/04/2014 dichiara in premessa che: *"il personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) appartiene alla categoria dei militari di truppa in servizio temporaneo"*, pertanto ai fini pensionistici al punto 1 chiarisce l'obbligo del Ministero della Difesa di versare i contributi: *"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 84525 dell'8/9/2006 ha af-*

fermato l'obbligo del Ministero della Difesa (ex art.5, comma 5, decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165) di versare, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.165/1997 (1/1/1998), i contributi ai fini pensionistici, sia per la parte a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, fermo restando il diritto del personale volontario a percepire la paga netta, prevista dalla normativa di riferimento, senza alcuna decurtazione. Il Ministero della Difesa indica, pertanto, nelle denunce contributive mensili il valore delle paghe nette lordizzate", e cioè il valore comprensivo dei contributi a carico del lavoratore. Le eventuali componenti retributive aggiuntive alle "paghe nette" sono assoggettate alla contribuzione secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori."

Al punto 3 della citata circolare dichiara: l'insussistenza del diritto d'iscrizione del periodo alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con successiva nota prot. 66489 del 2/8/2013, ha evidenziato che "il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego" secondo quanto indicato dall'art. 878, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010): "I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma".

La mancanza di un rapporto di impiego non consente l'iscrizione alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" di cui all'art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivo D.M. attuativo del 28 luglio 1998, n. 463 e, pertanto, non deve essere versato il relativo contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. Il personale in esame non può, quindi, accedere alle prestazioni di carattere creditizio e sociale previste nell'ambito della predetta gestione creditizia.

Infine, il punto 4 fa riferimento al riscatto, a titolo oneroso, dei periodi precedenti al servizio permanente per coloro che transitano nei ruoli del servizio permanente: valorizzazione del servizio ai fini della buonuscita tramite riscatto oneroso. L'art. 1, comma 3, del DPR 29 dicembre 1973 n.1032 prevede il diritto alla buonuscita dei militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo. I militari in questione sono iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transitano nei ruoli del servizio permanente. I periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati ai fini dell'indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso a carico dell'iscritto dopo il passaggio nei ruoli (art. 1909 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66).

Altresì, per quanto previsto dal regolamento INPS in vigore, possono accedere alla prestazione gli iscritti che vantino quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire qualunque trattamento di quiescenza nonché quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.

"Art. 2 Destinatari della prestazione

1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che vantino quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire qualunque trattamento di quiescenza, nonché quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.

Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto con l'obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia dell'obbligazione."

Fonti:

D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Testo unico delle Leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;

D.M. 28 luglio 1998, n. 463. Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Legge n. 662 del 23/12/1996;

D.M. 28 luglio 1998, n. 463. Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto n. 45/2007 Ministero dell'Economia e Finanze. Accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP;

D. Lgs. n. 66/2010. Codice dell'Ordinamento Militare;

Regolamento per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali Istituita presso L'INPDAP in vigore dal 1° ottobre 2011;

Circolare emanata in data 20 febbraio 2014 dalla Direzione centrale per le Risorse Umane con posizione n. 333/H/G49 ed avente oggetto: "chiarimenti in tema pensionistico e previdenziale";

Circolare INPS nr. 96 datata 08/04/2014.

Rimanendo in attesa di riscontro, cordialità

Il Segretario Generale

TIANI

